SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 54

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 21 dicembre 2000.

Legge 15 dicembre 1990, n. 396. Modifiche del Programma degli interventi per Roma capitale.

01A2037

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 marzo 2001, n. **56.**

Contributi ricorrenti a favore della Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per procedere alla ristrutturazione e all'ordinaria manutenzione del complesso monumentale della collina di Miravalle, è attribuito alla Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto un contributo annuo di L. 100.000.000, a decorrere dall'anno 2001.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4888):

Presentato dal sen. Agostini ed altri il 21 novembre 2000.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, l'11 dicembre 2000 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 10 gennaio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 7533):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 17 gennaio 2001 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 24 e 25 gennaio 2001.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 13 febbraio 2001.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, e approvato il 14 febbraio 2001.

01G0108

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2001.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Castelpagano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 17 febbraio 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Castelpagano (Benevento) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Pasquale Manzo;

Considerato che il dott. Pasquale Manzo non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Luigia Spagnoletti è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Castelpagano (Benevento) in sostituzione del dottor Pasquale Manzo, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 7 marzo 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

01A2932

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2001.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di San Giovanni Suergiu.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 maggio 2000, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al tempo vigente, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Suergiu (Cagliari) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Bruno Corda;

Considerato che il dott. Bruno Corda non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Oscar Marco Gibillini è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di San Giovanni Suergiu (Cagliari) in sostituzione del dott. Bruno Corda, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 7 marzo 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

01A2933

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 marzo 2001.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1996 recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;

Visto il proprio decreto 19 agosto 1996 recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;

Ritenuto necessario apportare al citato decreto ministeriale 19 agosto 1996 integrazioni e modifiche relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale che in particolare vengono svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche;

Sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

I sotto riportati punti dell'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996 sono modificati ed integrati come di seguito riportato:

Art. 1.

Disposizioni riguardanti gli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale

1. Sistemazione dei posti a sedere.

Il penultimo capoverso del punto 3.2 dell'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996 è sostituito dal seguente:

«Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, è consentito l'impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file.».

2. Sistemazione dei posti in piedi.

Al punto 3.3 dell'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996 va aggiunto il seguente capoverso:

«In caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all'attività sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie all'uopo destinata.».

3. Locali multiuso.

Il secondo capoverso del titolo X dell'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996 è sostituito dal seguente:

«Nel caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 18 marzo 1996 per quanto attiene la distribuzione del pubblico sulle tribune, mentre per la sistemazione del pubblico nell'area destinata all'attività sportiva si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 19 agosto 1996 con le modifiche ed integrazioni apportate nel presente decreto.

La capienza del pubblico in tale area dovrà in ogni caso essere verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso prevista per gli impianti sportivi dal decreto ministeriale 18 marzo 1996 (50 per impianti al chiuso e 250 per impianti all'aperto)».

Art. 2.

Disposizioni sull'affollamento dei locali

1. Il capoverso di cui alla lettera *b)* del punto 4.1 dell'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996 è sostituito dal seguente:

«*b)* Nei locali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e),* pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato.».

2. Dopo il capoverso di cui al comma precedente, è aggiunto il seguente:

«*c)* Nelle sale da ballo e discoteche di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f),* pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 1,2 persone al metro quadrato».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 marzo 2001

Il Ministro: BIANCO

01A3014

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 1° marzo 2001.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 1° giugno 1999, relativa a disposizioni in materia di trapianto, importazione ed esportazione di organi e tessuti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti;

Vista la propria ordinanza 1° giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 1999) con la quale è stato disposto che, in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 16, comma 1, della predetta legge n. 91 del 1999, che definirà i criteri e le modalità per l'individuazione, tra le strutture accreditate, di quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e tessuti, nonché del decreto di cui all'art. 19, comma 1, della stessa legge, che definirà le modalità di importazione e di esportazione di organi e tessuti a scopo di trapianto, il Ministero della sanità provvede in ordine al rinnovo delle autorizzazioni scadute ed alle eventuali nuove autorizzazioni che si rendessero necessarie con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, nonché al rilascio delle autorizzazioni alle importazioni ed alle esportazioni di organi e tessuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, atteso che la legge non disciplina il periodo transitorio tra l'entrata in vigore della legge n. 91 del 1999 e l'emanazione dei decreti attuativi;

Viste le proprie ordinanze 31 gennaio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2000) e 26 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2000) con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 1° giugno 1999 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2000;

Considerato che i provvedimenti di cui agli articoli 16, comma 1, e 19, comma 1, della legge n. 91 del 1999, ancorché in fase di avanzata elaborazione con la collaborazione del Centro nazionale per i trapianti e della consulta tecnica permanente per i trapianti, non sono stati ancora definiti in ragione della complessità della materia ed in attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sui criteri per l'accreditamento istituzionale, in considerazione che l'accreditamento è requisito presupposto perché una struttura sanitaria possa essere riconosciuta idonea ad effettuare trapianti di organi e tessuti;

Ritenuto, al fine di evitare gravi disfunzioni e soluzioni di continuità nell'attività di trapianto, importazione ed esportazione di organi e tessuti, opportuno e necessario, prorogare ulteriormente l'efficacia della propria ordinanza del 1° giugno 1999 fino al 30 giugno 2001;

Ordina:

Art. 1.

1. Per i motivi in premessa indicati l'efficacia dell'ordinanza 1° giugno 1999, recante disposizioni in materia di trapianto, importazione ed esportazione di organi e tessuti, è prorogata fino al 30 giugno 2001.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il Ministro: VERONESI

01A2838

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vasic Mladenka del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vasic Mladenka ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinska sestra conseguito in Bosnia-Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano i riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinska sestra rilasciato il 1978 dalla scuola media superiore di medicina di Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) alla sig.ra Vasic Mladenka nata a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) il giorno 8 dicembre 1959 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vasic Mladenka autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente e autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2886

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 16 febbraio 2001.

Modifiche contrattuali di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata, ai sensi delle leggi n. 46/1982 e n. 346/1988.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI, SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 253 Ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del Comitato tecnico scientifico, confermato con decreto n. 435 Ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 Ric. del 10 luglio 1998;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le relazioni delle preliminari istruttorie tecnico economiche trasmesse dal San Paolo IMI S.p.a.;

Tenuto conto del parere positivo formulato dal Comitato tecnico scientifico nella riunione dell'11 gennaio 2001, di cui al punto 7 del resoconto sommario, in merito alle richieste di modifiche contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Articolo unico

Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

7532 ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. Roma - Sistema di accesso radio digitale a microonde in tecnologia MMIC per trasmissioni punto-multipunto a larga banda (WBAS).

Rispetto a quanto decretato in data 20 dicembre 1999.

Variazione titolarità: da Ericsson telecomunicazioni S.p.a. a Ericsson telecomunicazioni S.p.a. in solido con Ericsson Lab Italy S.p.a.;

5404 IMATION S.P.A. - IMATION RICERCHE S.P.A. in solido Ferrania (Savona) - Realizzazione di un supporto polimerico (film) di fluorene poliestere, per applicazioni nell'industria elettronica, nella fabbricazione dei circuiti stampati flessibili e degli schermi piatti per apparecchiature portatili.

Rispetto a quanto decretato in data 21 luglio 1999.

Variazione titolarità: da Imation S.p.a. in solido con Imation ricerche S.p.a. a Ferrania S.p.a.;

4601 EXEDRA CONSULTING S.R.L. - Avellino - GATE T.I. S.R.L. - Isernia - Eibob - Engine for Internet business object.

Rispetto a quanto decretato in data 28 settembre 1999.

Si autorizza la suddivisione della titolarità del finanziamento a suo tempo concesso in capo alle singole imprese richiedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A2837

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 marzo 2001.

Nomina del commissario straordinario della S.p.a. Sistemi ingegneria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 2000, con il quale la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana Trezza è nominata commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fioroni ingegneria (procedura madre);

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 2000, con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la società sopra citata;

Visto il decreto in data 17-19 febbraio 2001, con il quale il tribunale di Perugia ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la S.p.a. Sistemi ingegneria;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della S.p.a. Sistemi ingegneria, ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Sistemi ingegneria è nominato commissario la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 7 agosto 2000 per la S.p.a. Fioroni ingegneria.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Perugia;

alla camera di commercio di Perugia per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Umbria;

al comune di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2001

Il Ministro: LETTA

01A2831

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 gennaio 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Carbochimica - unità di Fidenza e Livorno. (Decreto n. 29380).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge dell'8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 28 agosto 2000 al 27 febbraio 2001, dalla ditta S.p.a. Carbochimica;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 28 agosto 2000 al 27 febbraio 2001, della ditta S.p.a. Carbochimica, con sede in Fidenza (Parma), e unità di Fidenza (Parma), e Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A2832

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 febbraio 2001.

Approvazione dei moduli tipo previsti all'art. 42, comma 1, del decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403 «Nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante «Disciplina della riproduzione animale»;

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 280, recante «Modifiche ed integrazioni» alla suddetta legge, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del consiglio del 23 giugno 1994;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403, recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale» ed in particolare gli articoli 33, commi 1 e 2, che prevedono che i moduli per la certificazione degli interventi fecondativi e degli impianti embrionali, rilasciati dalle regioni, debbono essere conformi ai modelli tipo, predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, e che i registri di carico e scarico debbono contenere le indicazioni minime stabilite dallo stesso Ministero;

Visto in fine l'art. 42, comma 1, del predetto decreto ministeriale, con il quale si prevede che i moduli tipo per la certificazione degli interventi fecondativi e di impianto embrionale, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, all'art. 9, comma 1, lettera *b)*, all'art. 21, comma 3, lettera *d)*, all'art. 28, comma 1, lettera *h)* ed all'art. 31, comma 4, lettera *c)*, nonché le indicazioni minime che devono essere contenute nei registri di carico e scarico, di cui all'art. 13, comma 1, lettera *l)*, all'art. 16, comma 1, lettera *b)*, all'art. 28, comma 1, lettera *d)*, e all'art. 29, comma 1, lettera *f)*, del materiale seminale, siano stabiliti con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

1. I moduli tipo per la certificazione degli interventi fecondativi (CIF) e degli impianti embrionali (CIE), di cui alle premesse, sono riportati, rispettivamente, negli allegati numero 1 e 2 al presente decreto.

2. Le indicazioni minime che devono essere contenute nei registri di carico e scarico, di cui alle premesse, sono quelle riportate nell'allegato 3 al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

ALLEGATO 1

CERTIFICATO DI INTERVENTO FECONDATIVO

Cod. ISTAT

Regione.. N.

C.I.F. Certificato di Intervento Fecondativo

Codice Identificativo Azienda
(Legge n. 317/96)

SOLO EQUINI
In mancanza del Codice Identificativo Azienda (L. 317/96 art. 2 comma 3) riportare nome ed indirizzo completo dell'allevamento
....
....

1 **Razza** **Identificazione della fattrice (per gli equini, il nome o la matricola di L.G.)**

2 **Dati del riproduttore maschio** (1)
Razza . Identificazione del soggetto Data intervento Tipo (2)

3 **IDENTIFICAZIONE PARTITA MATERIALE SEMINALE**

Data di raccolta: *oppure:* giorno progr. / anno

Centro di produzione... **codice**

4 **MONTA BRADA**

Data di INGRESSO del riproduttore nella MANDRIA

Data di USCITA del riproduttore dalla MANDRIA

5 **Timbro del responsabile**
(Sostituisce la 5a)

Oppure

Codice responsabile certificazione

5a

Firma del responsabile
....

(1) Per la specie EQUINA, in mancanza di matricola di L.G. riportare il NUMERO DEL CERTIFICATO GENEALOGICO
(2) N = Naturale; F = Artificiale Fresco; C = Artificiale Congelato
N.B.: Ad ogni C.I.F. devono corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un **unico calore**.

ALLEGATO 2

CERTIFICATO DI IMPIANTO EMBRIONALE

Cod. ISTAT

Regione... |_|_|_|

N.

C.I.E. Certificato di Impianto Embrionale

SOLO EQUINI

Codice Identificativo Azienda
(Legge n. 317/96)
|_|_|_|_|_|_|_|_|

In mancanza del Codice Identificativo Azienda (L. 317/96 art. 2 comma 3) riportare nome ed indirizzo completo dell'allevamento
....
....

Specie |_|_| **Razza** |_|_| **Identificazione della fattrice (per gli equini, il nome o la matricola di L.G.)** |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

1

Dati del riproduttore maschio

Razza |_|_| Identificazione del soggetto |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Dati della donatrice

Razza |_|_| Identificazione del soggetto |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Tipo embrione

☐ Congelato

☐ Fresco

Produzione

☐ *in vitro*

☐ Da espianto

Data espianto |_|_|_|_|_|_|

2a

2

Timbro del Veterinario
(Sostituisce la 3a)

Oppure

Codice Veterinario

3a |_|_|_| |_|_|_|_|_| |F|

Data intervento |_|_|_|_|_|_|

Firma del Veterinario
....

3

ALLEGATO 3

Registri di carico e scarico

1. Registri di carico e scarico tenuti dai centri di produzione dello sperma e dai recapiti.

Il registro di carico e scarico deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) numero progressivo della registrazione;

b) data della registrazione;

c) destinatario o mittente;

d) specie e razza;

e) matricola del riproduttore maschio;

f) identificazione della partita;

g) numero delle dosi;

h) Paese di provenienza, se importato.

2. Registri di carico e scarico tenuti dai gruppi di raccolta e/o dai centri di produzione di embrioni congelati.

Il registro di carico e scarico deve contenere le seguenti indicazioni:

a) numero progressivo;

b) data della registrazione;

c) destinatario o mittente;

d) specie o razza;

e) matricola del riproduttore maschio;

f) matricola del riproduttore femmina (se presente);

g) data dell'espianto;

h) numero di embrioni presenti.

01A2936

DECRETO 16 febbraio 2001.

Iscrizione di talune varietà di mais nel relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 19 dicembre 2000 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di mais indicate nel dispositivo;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni proposte;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di mais, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
006672	ADV951	600	HS	Advanta Italia S.p.a.(I)
006642	Alicunde	600	HS	Emilseme S.p.a. (I) e Limagrain Genetics Corp. (USA)
006634	Alipresti	500	HS	Emilseme S.p.a. (I) e Limagrain Genetics Corp. (USA)
006700	DKC4883	400	HS	Monsanto Sas (F)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A2840

DECRETO 27 febbraio 2001.

Elenco dei prezzi dei prodotti agricoli per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2001.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 2000, di individuazione per aree omogenee, delle colture delle avversità e delle garanzie assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2001;

Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha, tra l'altro, introdotto modifiche e integrazioni alla normativa sull'assicurazione agricola agevolata;

Visto, in particolare, il comma 3, dell'art. 127, della medesima legge n. 388/2000, che prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerca e informazioni sul mercato;

Visti i prezzi di mercato alla produzione rilevati dall'ISMEA negli anni 1998, 1999 e 2000;

Ritenuto di stabilire i prezzi di mercato da applicare per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2001, tenendo conto della media dei prezzi rilevati negli anni dal 1998 al 2000;

Decreta:

1. I prezzi unitari di mercato dei prodotti delle coltivazioni individuate con decreto 31 ottobre 2000, da utilizzare per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2001, sono riportati nell'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto.

2. I valori riportati nell'elenco, distinti per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale, devono essere considerati prezzi massimi. Nell'ambito di essi in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare importi inferiori in base alle caratteristiche qualitative e locali di mercato del prodotto stesso.

3. Quando il prodotto non è specificato nei gruppi varietali elencati, si applica il prezzo della categoria similare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Copertura assicurativa agevolata anno 2001

Prezzi unitari massimi da utilizzare per la determinazione dei valori assicurabili nell'anno 2001

CEREALI *(lire per quintale)*	**Prezzi Massimi 2001**
Frumento duro	29.785
Frumento tenero	29.280
Mais da granella	26.900
Mais da seme	78.990
Avena, triticale	32.460
Orzo	27.480
Sorgo	25.340

FRUTTA *(lire per chilogrammo)*	**Prezzi Massimi 2001**
Albicocche	1.310
Arance	
Tarocco	395
Moro, Samguinello e altre pigmentate	315
W. Navel, Cedro, Bergamotto	655
Navel, Navelina e altre bionde precoci	475
Valencia e Ovale e altre bionde medio tardive	415
Ciliegie	3.635
Clementine	400
Fichi d'India	525
Fragole	2.565
Kiwi	990
Limoni	490
Loti	580
Mandarini	520
Mandorle	1.690
Pistacchio	5.000
Mele	
Ozark Gold e altre precoci	350
Golden, Stark e similari	380
Granny Smith, Imperatore/Morgenduft	335
Renetta, Gala	635
Altre varietà medio tardive	475
Nocciole	3.335
Pere	
Morettini, Guyot, S.Maria, Coscia, Spadona, William e altre precoci	695
Abate Fetel, Decana	860
Kaiser, Conference e altre medio tardive	650
Pesche e nettarine	
Pesche gialle precoci	855
Pesche gialle medie	705
Pesche gialle tardive	735
Pesche bianche precoci	720
Pesche bianche medie	675
Pesche bianche tardive	735
Nettarine precoci	1.270
Nettarine medie	890
Nettarine tardive	800
Susine	
Medio-tardive	930
Precoci	1.350

More	5.270
Lamponi	6.520
Ribes	3.125
Mirtillo	7.655

OLEAGINOSE ***(lire per quintale)***	**Prezzi Massimi 2001**
Soia	40.335
Girasole, Colza	35.815

OLIVE ***(lire per quintale)***	**Prezzi Massimi 2001**
Da olio	78.765
Da mensa	261.335

ORTAGGI ***(lire per chilogrammo)***	**Prezzi Massimi 2001**
Carciofi*	385
Cipolle	360
Cocomeri	255
Fagiolini p.a.	1.645
Fagiolini serra	3.555
Melanzane p.a.	685
Melanzane serra	1.330
Meloni	655
Patate comuni	300
Patate di primizia	450
Peperoni p.a.	1.015
Peperoni serra	1.490
Pomodori da mensa p.a.	780
Pomodori da mensa serra	1.185
Spinaci	920
Zucchine p.a.	965
Zucchine serra	1.580
Fagioli	1.575
Piselli	1.310
* Il prezzo è riferito a £/capolino	

POMODORO DA TRASFORMARE ***(lire per quintale)***	**Prezzi Massimi 2001**
da concentrato	17.340
da pelato (S. Marzano)	28.705
da pelato (altre varietà)	22.080

RISONE ***(lire per quintale)***	**Prezzi Massimi 2001**
Balilla - originario	53.980
Lido-Rosa m. e similari	54.565
Europa-Loto e similari	55.225
Roma	65.280
Arborio	70.050
Lungo b (ind.pa.th.)	56.775

UVA *(lire per quintale)*	**Prezzi Massimi 2001**
Uva da vino Doc-Docg bianca	
Cartizze	348.335
Moscato	120.500
Pinot, Chardonnay e similari	105.175
Roero Arneis	134.170
Cortese dell'alto Monferrato	76.670
Riesling	73.885
Pinot grigio	218.335
Muller Thurgau	149.170
Tocai italico	70.000
Prosecco, Verdiso	151.670
Soave, Custoza	72.000
Vernaccia di San Gimignano	126.670
Trebbiano	50.170
Uva da vino Doc-Docg nera	
Nebbiolo da Barolo e Barbaresco, Sangiovese per Brunello e similari	583.335
Nebbiolo d'Alba, uva atta a produrre Vino Nobile e similari	350.835
Barbera	118.670
Bonarda	117.500
Lambrusco	87.485
Dolcetto	137.500
Schiava Caldaro	129.170
Montepulciano	89.170
Merlot	152.500
Teroldego, Marzemino	210.000
Bardolino, Valpolicella	117.735
Uva da vino IGT bianca	
Pinot bianco, Chardonnay, Riesling, Chardonnay Sauvignon e similari	110.135
Verduzzo, Malvasia	54.170
Pinot grigio	134.170
Prosecco, Verdiso e Piccolit	93.750
Uva da vino IGT nera	
Schiava	79.170
Lambrusco Modena	68.110
Merlot, Malbeck	72.920
Cabernet, Manzoni, Marzemino e similari	85.835
Raboso	68.335
Uva da vino da tavola	
Bianca	36.645
Nera	52.185
Uva da tavola	
Apirene	241.500
Cardinal, Vittoria, Matilde, Regina e altre varietà precoci	131.500
Palieri, Italia	107.000
Red Globe	170.000

TABACCO *(lire per quintale)*	**Prezzi Massimi 2001**
Flue cured	58.115
Light aircured	45.615
Dark air cured	45.220
Fire cured	54.450
Sun cured	45.845

VIVAI (lire per ogni soggetto)	**Prezzi Massimi 2001**
Astoni di piante da frutto	4.000
Astoni di piante di pioppi	3.000
Piantine di olivo	6.000
Vivai di viti:	
barbatelle	2.500
Talee di viti porta innesto	200

01A2965

DECRETO 28 febbraio 2001.

Ulteriori misure di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, così come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1996, con il quale si affida al locale consorzio - CO.GE.VO. - la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515 con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999 ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 2000, recante la «disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel compartimento marittimo di Ancona»;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2000 recante la «disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel compartimento marittimo di Ancona»;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2001, con il quale sono prorogate al 31 ottobre 2001 le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi;

Viste le proposte formulate dal CO.GE.VO. di Ancona con nota in data 12 febbraio 2001, circa la richiesta di modificazione delle misure tecniche di gestione;

Tenuto conto che il prodotto raccolto dalla vongolara deve essere separato con setacci costituiti da tondini la cui distanza, così come richiesto, non sia inferiore ad 11 millimetri, oppure da lamiera perforata avente fori di diametro non inferiore a 21 millimetri e che tali dimensioni sono compatibili con le pertinenti disposizioni sulle caratteristiche generali delle draghe idrauliche di cui all'allegato *D* del surrichiamato decreto ministeriale 21 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 4 dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 ottobre 2000, è così sostituito:

1. Ai fini di una migliore gestione della risorsa nonché per un efficace controllo sugli attrezzi consentiti nell'esercizio dell'attività, il selezionatore/setaccio della draga idraulica per la cattura delle vongole deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

a) la prima griglia deve essere di lamiera perforata con fori di diametro non inferiore a 28 millimetri e con il rapporto pieni vuoti inferiore ad 1/2;

b) i tondini sottostanti la prima griglia devono avere nella prima parte una spaziatura non inferiore a 17 millimetri;

c) la seconda griglia deve essere di lamiera perforata con fori aventi diametro esclusivamente di 22 millimetri, con il rapporto pieni vuoti inferiore ad 1/2 e con tondini di scarico aventi spaziatura di 11 millimetri;

d) la terza griglia deve essere di lamiera perforata con fori di diametro non inferiore a 21 millimetri e con il rapporto pieni vuoti inferiore ad 1/2.

2. L'adeguamento del suddetto selezionatore/setaccio deve essere effettuato entro 7 giorni decorrenti dalla data del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro il termine previsto, resta ferma la potestà del consorzio sulle sanzioni da applicare.

Art. 2.

All'art. 2 del decreto ministeriale 18 ottobre 2000, è aggiunto il seguente comma:

«il rientro delle unità nei medesimi porti è stabilito non oltre le ore 13».

Art. 3.

Il punto 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 30 novembre 2000, è così sostituito:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 marzo 2001, la cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica è limitata nei giorni feriali di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. È consentito il mercoledì di recuperare precedenti giornate di mancata attività a causa di avverse condizioni meteomarine, nonché, previa delibera del consiglio di amministrazione del CO.GE.VO., il recupero di precedenti giornate di mancata attività per esigenze tecniche (avarie dell'imbarcazione) e/o operativo gestionali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il direttore generale: AULITTO

01A2839

DECRETO 2 marzo 2001.

Approvazione dello statuto del consorzio per la tutela del vino «Reggiano» DOC e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 18 gennaio 1999 dal consorzio per la tutela del vino «Reggiano» D.O.C., con sede in Reggio Emilia, presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, piazza della Vittoria, n. 2, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 20 febbraio 2001, il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio per la tutela del vino «Reggiano» D.O.C., con sede in Reggio Emilia, presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, piazza della Vittoria n. 2, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 20 febbraio 2001.

Art. 2.

Il consorzio per la tutela del vino «Reggiano» D.O.C. è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio per la tutela del vino «Reggiano» D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A2841

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 febbraio 2001.

Recepimento della direttiva comunitaria n. 92/106/CEE del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci fra Stati membri.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la direttiva del consiglio 92/106/CEE del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri;

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993), ai sensi del quale la menzionata direttiva del consiglio 92/106/CEE del 7 dicembre 1992 deve essere attuata in via amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 febbraio 1992, n. 50;

Vista la nota della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea n. 6803 del 3 ottobre 1994, con la quale è stato comunicato, tra l'altro, che la commissione dell'Unione europea ha preso atto che con il menzionato decreto ministeriale è stato effettivamente recepito l'art. 4 della menzionata direttiva 92/106/CEE;

Considerato che la menzionata direttiva 92/106/CEE risulta quindi parzialmente recepita nell'ordinamento nazionale e che occorre pertanto provvedere al suo integrale recepimento.

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, per «trasporto combinato» si intendono i trasporti di cose fra Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo nei quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono le seguenti condizioni:

a) la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d'aria;

b) la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 km. in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

Art. 2.

Regime amministrativo

1. Il trasporto di cui all'art. 1, svolto mediante veicoli a ciò destinati e regolarmente immatricolati in uno degli Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, può essere liberamente esercitato.

Art. 3.

Documento di trasporto

1. In caso di trasporto combinato per conto terzi, il documento di trasporto deve essere completato con l'indicazione delle stazioni ferroviarie di carico e scarico relative al percorso ferroviario o dei porti fluviali di imbarco o di sbarco relativi al percorso per via navigabile o dei porti marittimi di imbarco o di sbarco relativi al percorso marittimo. Tali menzioni vengono apposte prima dell'esecuzione del trasporto e confermate mediante apposizione di un timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali nelle stazioni ferroviarie o nei porti fluviali o marittimi di cui trattasi, al termine della parte di trasporto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare.

2. Quando un rimorchio o un semirimorchio, appartenente ad un'impresa che esegue trasporti per conto proprio, è trainato su uno dei percorsi terminali da un veicolo trattore appartenente ad un'impresa che esegue trasporti in conto terzi, il trasporto così eseguito è esentato dalla presentazione del documento di cui al comma 1. Con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri è stabilito il modello di documento, comprovante il percorso eseguito o da eseguire per ferrovia, per via navigabile o per mare, che deve essre prodotto.

Art. 4.

Tragitti iniziali e terminali

1. I vettori stradali stabiliti in uno degli Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, e che possiedono i requisiti per l'accesso alla attività e al mercato per il trasporto di cui all'art. 1, possono effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato anche quando non comprendono il varco di una frontiera.

Art. 5.

Misure a favore del trasporto combinato

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione comunica alla commissione, ai fini della prescritta consultazione, le proposte di iniziative adottate dai competenti uffici ai sensi del vigente ordinamento e finalizzate alla riduzione o al rimborso - forfettario o in proporzione ai percorsi che i veicoli effettuano per ferrovia, entro i limiti, alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite - delle tasse automobilistiche di cui all'art. 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, applicabili agli autocarri, ai trattori stradali, ai rimorchi ed ai semirimorchi immatricolati nello Stato, sempreché utilizzati in trasporto combinato.

2. Le riduzioni o i rimborsi di cui al comma 1, sono concessi sulla base dei percorsi per ferrovia effettuati all'interno dello Stato.

Art. 6.

Tariffe

1. Il corrispettivo per il trasporto relativo al tragitto stradale iniziale o terminale effettuato nel quadro di un trasporto combinato è liberamente determinato dalle parti.

Art. 7.

Trasporto combinato in conto proprio

1. Qualora, nel quadro di un trasporto combinato, l'impresa mittente effettui il tragitto stradale iniziale per conto proprio ai sensi della prima direttiva del consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada, l'impresa destinataria della merce trasportata può effettuare per conto proprio, in deroga alla definizione stabilita dalla succitata direttiva, il tragitto stradale terminale per portare a destinazione la merce, utilizzando un veicolo trattore che le appartiene o che ha acquistato a rate o noleggiato conformemente alla direttiva 84/647/CEE del consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, guidato da suoi dipendenti, mentre il rimorchio o il semirimorchio è immatricolato a nome dell'impresa mittente o noleggiato da quest'ultima.

2. Il tragitto stradale iniziale di un trasporto combinato effettuato dall'impresa mittente utilizzando un veicolo trattore che le appartiene o che ha acquistato a rate o noleggiato conformemente alla direttiva 84/647/CEE, guidato da suoi dipendenti, mentre il rimorchio o il semirimorchio è immatricolato a nome dell'impresa destinataria della merce o noleggiato da quest'ultima, è parimenti considerato, in deroga alla direttiva del 23 luglio 1962, un'operazione di trasporto per conto proprio, qualora il tragitto stradale terminale sia effettuato per conto proprio dall'impresa destinataria conformemente a quest'ultima direttiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

p. Il Ministro: ANGELINI

01A2934

DECRETO 21 febbraio 2001.

Definizione delle caratteristiche del logo distintivo dello sportello telematico dell'automobilista.

IL MINISTRO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 258, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2000, con il quale, in attesa della

riforma del regime giuridico degli autoveicoli motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, è stato istituito lo «sportello telematico dell'automobilista», allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e del rimorchi;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che lo «sportello telematico dell'automobilista» può essere attivato presso gli uffici provinciali della motorizzazione, gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A., presso le delegazioni dell'A.C.I. e le imprese di consulenza automobilistica;

Visto l'art. 2, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, il quale prescrive che ogni «sportello telematico» esponga, all'esterno dei locali dove ha sede, apposito logo, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento;

Rilevata, pertanto, la necessità di definire le caratteristiche dell'insegna distintiva dello «sportello telematico dell'automobilista», sulla base di criteri tesi ad agevolare l'accesso al servizio da parte dell'utenza interessata ed a contraddistinguere inequivocabilmente gli operatori autorizzati allo svolgimento del servizio stesso;

Decreta:

Art. 1.

1. Ciascun soggetto presso il quale è attivato lo «sportello telematico dell'automobilista» è tenuto ad esporre, in posizione ben visibile ai fini della immediata identificazione, un logo conforme al modello di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Le dimensioni minime del logo sono le seguenti:

a) altezza: mm 200;

b) larghezza: mm 300.

Art. 2.

Il logo di cui all'art. 1, non può essere esposto prima del 21 giugno 2001, data di entrata in funzionamento a regime dello «sportello telematico dell'automobilista», ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 258.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO 1

Soggetto abilitato ai sensi del D.P.R. 19 Settembre 2000, n. 358

01A2830

DECRETO 28 febbraio 2001.

Accesso ai certificati di abilitazione di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni per gli alunni dei corsi di studio professionali ad indirizzo marittimo e tecnici ad indirizzo nautico.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, concernente l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, nonché il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, concernente il regolamento attuativo dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, relativo all'obbligo di frequenza di attività formativa fino al diciottesimo anno di età;

Considerata la facoltà consentita dalla regola I/15 della convenzione internazionale sopra citata che consente ai Governi di continuare a rilasciare e convalidare i certificati relativi alla formazione della gente di mare in base ai requisiti ed ai limiti previsti dalla normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore della convenzione medesima;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000, come modificato dal decreto 22 dicembre 2000, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato che il sistema scolastico italiano prevede corsi di studio dell'istruzione professionale e dell'istruzione tecnica finalizzati alla formazione della gente di mare;

Tenuto conto che tali corsi di studi professionali (ad indirizzo marittimo) e tecnici (ad indirizzo nautico), sono attualmente strutturati rispettivamente su un ciclo di studi quinquennale (articolato in un triennio di qualifica e su un biennio post-qualifica) e su un percorso quinquennale e che consentono, i primi l'acquisizione di un titolo di studio di qualifica (triennale) ed entrambi il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

Considerato che i *curricula* dei corsi di studi summenzionati presentano un congruo numero di ore e di discipline afferenti il settore marittimo che portano anche all'acquisizione di competenze, conoscenze ed abilità individuate negli standards minimi previsti dal programma di addestramento di cui agli articoli 1, 3 e 11 del decreto 5 ottobre 2000;

Visti in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Considerato che occorre far salvi i diritti degli alunni iscritti ai corsi di qualifica degli istituti professionali;

Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, relativa al riordino dei cicli scolastici, che dispone l'articolazione dei percorsi formativi in aree ed indirizzi specifici;

Decreta:

Art. 1.

1. I corsi di studio con indirizzi di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di tecnico del mare sono comprensivi del programma di addestramento teorico indicato nella sezione A/II-1 del codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi (codice STCW), necessario per il conseguimento del certificato di abilitazione di ufficiale di navigazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.

Art. 2.

1. I corsi di studio con indirizzi di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati ed impianti marittimi e di tecnico del mare sono comprensivi del programma di addestramento teorico indicato nella sezione A-III/1 del codice STCW, necessario per il conseguimento del certificato di abilitazione di ufficiale di macchina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.

Art. 3.

1. I corsi di studio triennali di operatore del mare sono comprensivi del programma di addestramento teorico indicato nella sezione A-II/3 del codice STCW, necessario per il conseguimento del certificato di abilitazione di ufficiale di navigazione di terza classe, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Per gli alunni iscritti ai corsi di qualifica di operatore del mare fino all'anno scolastico 2000-2001 è consentito, in deroga al requisito del possesso del diploma di scuola secondaria superiore, l'accesso all'abilitazione di ufficiale di navigazione di seconda classe, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni .

Roma, 28 febbraio 2001

p. *Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
OCCHIPINTI

Il Ministro della pubblica istruzione
DE MAURO

01A2935

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 26 febbraio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Livorno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle Agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle Agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Viste la nota n. 371 del 13 febbraio 2001, con la quale il direttore dell'Ufficio del registro di Livorno ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio per il giorno 19 febbraio 2001 e la nota n. 4955/dir del 14 febbraio 2001, con la quale il direttore dell'Ufficio delle imposte dirette di Livorno ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio per i giorni 15, 16 e 19 febbraio 2001, onde consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Livorno;

Viste le note n. 428 del 19 febbraio 2001, con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Livorno ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso per il giorno 19 febbraio 2001 e vista la nota protocollo n. 5166 del 20 febbraio 2001, con la quale il dirigente dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Livorno ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Livorno per i giorni 15, 16 e 19 febbraio 2001 per le motivazioni sopra esposte e richiesto l'emanazione del relativo provvedimento di chiusura;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio delle imposte dirette di Livorno è accertato per i giorni 15, 16 e 19 febbraio 2001 e dell'Ufficio del registro di Livorno è accertato per il giorno 19 febbraio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 26 febbraio 2001

p. *Il direttore regionale:* BASTIANACCI

01A2937

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 13 marzo 2001, n. **3/2001.**

Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti Web delle pubbliche amministrazioni.

A tutte le amministrazioni dello Stato

L'utilizzo ottimale delle tecnologie di comunicazione e, in particolare, di Internet, costituisce una esigenza strategica per le pubbliche amministrazioni. La rete è infatti un mezzo importante sia per accrescere la produttività del lavoro all'interno degli uffici pubblici, sia per migliorare la qualità dei servizi che essi devono offrire ai cittadini, sia, infine, per promuovere una migliore informazione sulle attività delle amministrazioni pubbliche e una maggiore partecipazione dei cittadini alle scelte delle medesime amministrazioni.

La presente circolare, in attuazione del piano di azione e-Government, approvato dal comitato interministeriale per la società dell'informazione il 29 giugno 2000 e dalla Conferenza unificata Stato-regioni-città-autonomie locali il 23 luglio 2000, contiene indicazioni per la costruzione dei siti Web delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, ed è indirizzata a chiunque all'interno delle indicate amministrazioni abbia responsabilità collegate alla progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi informativi basati sulle tecnologie del Web.

In materia di accessibilità costituiscono prioritari riferimenti i documenti conclusivi della Conferenza ministeriale di Lisbona dell'Unione europea del 20 marzo 2000 e della Conferenza ministeriale di Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché le linee guida sull'accessibilità dei siti Web del Consorzio mondiale del Web (W3C).

Obiettivo della circolare è fornire indicazioni sugli aspetti più importanti che riguardano le reali fruizioni dei siti Web nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al contesto organizzativo, all'usabilità del Web, all'accessibilità delle informazioni.

1. Il contesto organizzativo.

L'attività di progettazione e di sviluppo del sito deve essere opportunamente inserita nel contesto organizzativo dell'amministrazione. Il Web è uno strumento comunicativo in grado di modificare i flussi informativi all'interno di una organizzazione e tra essa e l'esterno.

Per questo motivo il Web dovrebbe essere utilizzato per pubblicare tutta l'informazione di rilevanza pubblica relativa alle attività generate dall'amministrazione, provvedendo alla validazione e al regolare aggiornamento delle informazioni. Le informazioni obsolete sono inutili e danneggiano la reputazione e l'affidabilità del sito Web, oltre che dell'amministrazione che lo gestisce.

Si raccomanda di utilizzare il più possibile le tecnologie Web per la comunicazione interattiva, avendo cura di verificare attentamente le possibilità reali di corrispondere alla domanda di contatto che si crea.

Il Web è inoltre una «tecnologia organizzativa». In quanto tale permette di lavorare insieme ad altri e di condividere informazioni tra uffici, di realizzare pratiche di integrazione tra basi di dati e tra procedure, nonché forme di collaborazione con soggetti esterni a una determinata amministrazione; fornisce, inoltre, il supporto tecnologico per la realizzazione di servizi evoluti ai cittadini.

Si invitano a tal fine le amministrazioni in indirizzo a porre in essere efficaci sistemi di collaborazione tra gli uffici, utilizzando in modo creativo le risorse disponibili.

2. L'usabilità.

I siti devono essere usabili. L'usabilità del Web implica che le informazioni debbano essere organizzate e strutturate in maniera da garantire la massima fruibilità.

Prerequisito di ogni progettazione di un sito è l'identificazione delle tipologie di pubblico al quale è rivolto. È importante che vi sia uno sforzo per immaginare come il Web sarà visto e usato dai suoi utenti una volta realizzato, tenendo conto della varietà delle caratteristiche personali, sociali e culturali dei cittadini.

Le opinioni del pubblico, opportunamente stimolate, sono essenziali per costruire un buon sito Web.

L'informazione deve essere scritta in modo chiaro e con un linguaggio comune, evitando l'utilizzo di formati commerciali. Si raccomanda, inoltre, l'uso della tecnologia più semplice e più comune per risolvere un determinato problema, e la scelta di tecnologie compatibili e rispettose degli standard di Internet.

Si raccomanda la progettazione di siti coerenti nell'organizzazione e nella presentazione delle informazioni, avuto riguardo, in particolare, ai sistemi di gestione dei siti con organizzazione decentrata, nonché di porre in essere soluzioni atte a facilitare la ricerca degli argomenti attraverso, ad esempio, strumenti di ricerca semantica e la predisposizione di una mappa del sito corredata di tutti i relativi collegamenti ipertestuali aggiornati e da una guida che chiarisca le principali difficoltà riscontrabili dai navigatori.

Le informazioni, inoltre, devono essere organizzate in una struttura che evolva senza imporre frequenti spostamenti o cancellazioni, garantendo, per quanto

possibile, l'omogeneità di tale struttura in tutte le parti del sito. È necessario, pertanto, che sia garantito il funzionamento dei link ipertestuali, e quindi la reperibilità delle informazioni, anche a distanza di tempo.

3. L'accessibilità.

I siti devono essere accessibili. Essi devono essere progettati in modo da garantire la loro consultazione anche da parte di individui affetti da disabilità fisiche o sensoriali, o condizionati dall'uso di strumenti con prestazioni limitate o da condizioni ambientali sfavorevoli. Un sito accessibile fornisce vantaggi anche alla generalità degli utenti. L'informazione in formato elettronico per molte persone disabili è in linea di principio più accessibile rispetto alla forma tradizionale cartacea, proprio grazie alle nuove tecnologie che permettono la traduzione in diverse modalità percettive. L'esclusione causata da barriere di comunicazione risulta perciò particolarmente grave.

Ogni sforzo deve essere fatto perché i siti Web dell'amministrazione pubblica siano accessibili.

Con riferimento ai siti e ai documenti disponibili nel Web, l'accessibilità assume il significato di possibilità di lettura delle pagine, orientamento e navigazione all'interno di un sito, di interazione con le procedure che prevedono scelte, immissione di dati, attivazione di collegamenti ipertestuali, scaricamento di documenti ed altro.

Si invitano pertanto tutti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nella progettazione, gestione e aggiornamento dei siti della P.A., ad attenersi alle regole di seguito riportate nell'allegato *A* possibilmente entro sei mesi dalla pubblicazione della presente circolare.

Si invitano, nel contempo, tutti coloro che sono in condizione di applicare fin nei dettagli le linee guida sull'accessibilità dei siti Web del Consorzio mondiale del Web (W3C), con le procedure di verifica in esse suggerite, a completare il progetto o la ristrutturazione di un sito in tal senso, al fine di raggiungere un livello superiore di accessibilità.

Roma, 13 marzo 2001

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

ALLEGATO *A*

LE REGOLE DI ACCESSIBILITÀ

Organizzazione delle pagine. Distinguere, e trattare separatamente, il contenuto, la struttura e la presentazione di una pagina, facendo uso di «fogli di stile» (CSS). Non usare il colore come unico veicolo di informazione. Usare grandezze relative per indicare le dimensioni e la posizione delle componenti di una pagina. Usare possibilmente componenti «scalabili». Tutto questo allo scopo di assicurare che le pagine si trasformino coerentemente, senza perdita di informazione e senza sovrapposizioni di componenti, al variare delle scelte di visualizzazione dell'utente, come la risoluzione grafica o la dimensione dei caratteri.

Immagini e animazioni. Si deve limitare l'uso di queste componenti ai casi di vera utilità, corredandole di didascalie o descrizioni testuali (es. attributo «alt» di HTML) per indicare la funzione dell'immagine o la descrizione del contenuto (es. «longdesc» o «description link» in HTML) quando questo è importante per la comprensione del documento. Evitare scritte lampeggianti o in movimento, a causa di possibili crisi epilettiche in soggetti predisposti o di disturbo della comprensione da parte di persone con problemi cognitivi.

Mappe immagine. Usare mappe interamente contenute nel documento (client side) e corredare ogni parte sensibile di didascalia testuale.

Componenti multimediali. Corredare le componenti sonore di segnalazioni alternative visive. Corredare, possibilmente, i filmati di descrizione testuale delle immagini e di sottotitolazione dei dialoghi.

Collegamenti ipertestuali (links). Usare parole o brevi frasi di chiaro e univoco significato anche fuori del contesto, evitando espressioni generiche come «premi qui». Si deve seguire la stessa regola anche per la didascalia alternativa di collegamenti realizzati con immagini o simboli grafici.

Grafici e schemi. Aggiungere descrizioni testuali alternative, che permettano la comprensione del loro significato anche a chi non può vederli.

Componenti interattive (es. scripts, applets, plug-ins). Limitarne l'uso ai casi di vera utilità e prevedere procedure alternative nel caso che non siano gestibili con i comuni ausili usati dagli utenti disabili. Prevedere un messaggio di avvertimento di apertura di una finestra.

«Frames». Usare nomi significativi del loro contenuto e prevedere l'alternativa «noframes». Si tenga presente che una presentazione ristretta ad una porzione di schermo può creare problemi alle persone ipovedenti che preferiscono sfruttare tutta la larghezza dello schermo per la lettura con caratteri ingranditi, evitando più che è possibile lo scorrimento orizzontale del testo.

Tabelle. Assicurarsi che il contenuto e la struttura delle tabelle risultino chiari anche quando la tabella stessa viene letta cella dopo cella e una riga alla volta. Usare dimensioni relative per evitare l'invasione del contenuto di una cella in quella adiacente in caso di riformattazione della pagina con diversa risoluzione.

Verifica dell'accessibilità di una pagina. Tale verifica potrà realizzarsi, ad esempio, simulando le condizioni di lavoro di un utente disabile, con l'uso di un browser testuale oppure di un browser grafico, disabilitando il caricamento delle immagini, delle animazioni, dei suoni, dei colori e ripetendo le prove con vari livelli di risoluzione grafica e di dimensioni dei caratteri, ove possibile.

01A2964

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 5 marzo 2001, n. **11.**

Linee generali di attività e procedure per la compilazione assistita della dichiarazione delle superfici vitate. (Regolamento CE 1493/99 - decreto ministeriale 26 luglio 2000).

1. PREMESSA.

Al fine di rispettare gli adempimenti derivanti dalla normativa comunitaria in materia di erogazione e controllo degli aiuti al settore vitivinicolo, l'AGEA d'intesa con le regioni, le organizzazioni professionali e le Centrali cooperative (di seguito denominate Organizzazioni) ha definito un modello di dichiarazione delle

superfici vitate, adottato con delibera del commissario straordinario di Governo n. 607 del 30 aprile 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1999) per la raccolta dei dati di base del settore vitivinicolo.

Il decreto ministeriale del 26 luglio 2000 stabilisce che la dichiarazione delle superfici vitate venga presentata entro il 31 marzo 2001 e che le informazioni in essa contenute verranno utilizzate come elemento di base per ogni adempimento relativo al settore viticolo, compreso il controllo degli aiuti.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione delle superfici vitate le persone fisiche o giuridiche che abbiano avuto in conduzione un vigneto alla data del 1° settembre 1998 e/o del 1° settembre 1999 e/o del 1° settembre 2000.

I conduttori che hanno iniziato l'attività successivamente al 1° settembre 2000 non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in questa fase.

Analogamente, non sono tenuti a presentare dichiarazione i soggetti che nel periodo 1° settembre 1998-1° settembre 2000 non hanno condotto vigneti e che sono in possesso alla data del 1° settembre 2000 solo di diritti di impianto/reimpianto.

La dichiarazione viene presentata *una-tantum* dai medesimi soggetti, conduttori a vario titolo di appezzamenti vitati (proprietario, affittuario, mezzadro, ecc.), tenuti dalla normativa vigente alla presentazione della dichiarazione annuale di raccolta delle uve e produzione vino o del «modello F2 - sostitutivo della dichiarazione di raccolta delle uve».

Nel modello devono essere indicate la totalità delle informazioni afferenti a ciascuna azienda vitivinicola ed in particolare le informazioni anagrafiche del conduttore e le superfici corrispondenti ai diritti di impianto in portafoglio (quadro A), i riferimenti catastali e le informazioni di natura agronomica dei vigneti (quadro B), le conferme/richieste di iscrizione agli Albi dei vini a DO e agli elenchi delle vigne a IGT (quadro «C»).

Le variazioni intervenute nella struttura dei vigneti successivamente al 1° settembre 1998 devono essere indicate utilizzando l'allegato «V1» al cui margine deve essere indicata la campagna in cui la variazione è stata effettuata («variazioni al 1° settembre 1999» o «variazioni al 1° settembre 2000»).

Qualora il conduttore abbia iniziato la propria attività successivamente al 1° settembre 1998 è tenuto ad indicare nell'intestazione del modello (barrando l'apposito campo) «inizio di attività successivo al 1° settembre 1998» o «........ 1999»; in questo caso, nel modello base andranno indicati rispettivamente i riferimenti catastali al 1° settembre 1999 o al 1° settembre 2000.

Con particolare riferimento alle informazioni relative ai diritti in portafoglio e alle richieste di iscrizione agli albi dei vini a DO e agli elenchi delle vigne a IGT nella dichiarazione deve essere riportata la situazione aziendale alla data del 1° settembre 2000.

Il presente documento descrive le attività che vengono svolte presso gli uffici delle Organizzazioni per la compilazione della dichiarazione delle superfici vitate a favore dei propri soci. L'attività consiste nella compilazione assistita, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti informatici messi a disposizione dall'AGEA, della dichiarazione e della stampa su modello tipografico dei dati acquisiti.

Le dichiarazioni in tal modo predisposte vengono sempre consegnate agli sportelli AGEA-regione competenti per zona geografica, per la validazione e certificazione del processo dichiarativo. Infatti tutte le dichiarazioni, al fine della propria validità, devono riportare la firma e la data di consegna apposta dal responsabile dello sportello AGEA-regione.

Si evidenzia peraltro che solo presso gli sportelli AGEA-regione risulta possibile procedere alla compilazione e stampa delle dichiarazioni che a valle delle attività svolte dalle Organizzazioni risultassero ancora non conformi con i dati dello schedario viticolo e del catasto terreni. In particolare per quanto riguarda le situazioni anomale quali indisponibilità della base grafica, vigneto non presente sulla base grafica, frazionamenti/accorpamenti catastali, riordini fondiari, ecc. la loro soluzione potrà essere determinata esclusivamente presso lo sportello AGEA-regione.

REALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI AUTOMAZIONE DI SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE.

Per consentire la gestione delle problematiche connesse con la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate l'AGEA, provvede a mettere a disposizione delle Organizzazioni, applicazioni software e banche dati storiche, al fine di facilitare l'acquisizione delle informazioni garantendone al tempo stesso la correttezza formale e la congruenza con le banche dati disponibili.

PREDISPOSIZIONE DELLE BASE DATI.

A supporto delle attività di compilazione della dichiarazione, vengono messe a disposizione delle Organizzazioni, le basi dati storiche presenti nell'ambito del sistema informativo dell'AGEA (informazioni alfanumeriche: anagrafica, particelle dichiarate, catasto terreni, schedario viticolo, ecc.) unitamente alle informazioni fotocartografiche presenti nell'ambito del GIS AGEA (ortofoto digitali, mappe catastali, tematismi disponibili, ecc.).

Al fine di garantire la riservatezza dei dati personali dei produttori, le informazioni relative ad essi vengono fornite agli Organismi riconosciuti, in modo non direttamente accessibile (crittografate).

PREDISPOSIZIONE DELLE APPLICAZIONI SOFTWARE.

Al fine di fornire un efficace ausilio ai produttori interessati alla presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, agevolando la compilazione del modello e garantendo al tempo stesso la correttezza formale dei dati in esso contenuti, in modo da ridurre il contenzioso con le aziende, è prevista la realizzazione delle seguenti applicazioni software:

Compilazione della dichiarazione

Tale applicazione consente alle Organizzazioni di effettuare una compilazione «guidata» della dichiarazione dei propri soci riducendo, attraverso l'utilizzo di appositi funzioni, gli errori di acquisizione dei dati, di calcolo e di ripartizione delle superfici; l'utilizzo delle banche dati storiche disponibili garantisce inoltre di accedere con maggior rapidità ai dati già dichiarati dai produttori e presenti nel sistema informativo dell'AGEA.

L'applicazione consente inoltre, al termine della compilazione, di «validare» l'insieme delle informazioni inserite, attraverso l'esecuzione di controlli incrociati con le informazioni disponibili nelle banche dati del catasto terreni e dello schedario viticolo.

L'installazione dell'applicazione richiede la disponibilità dei seguenti elementi:

applicazione software (versione 4.0) e relativo software di installazione (CD-ROM);

disco chiave per l'accesso al programma (floppy disk);

basi dati storiche (CD-ROM):

anagrafica delle aziende viticole;

particelle dichiarate dalle aziende;

codifica delle forme di allevamento;

codifica delle varietà di vite;

codifica delle DO e relative tipologie di vino;

codifica delle IGT e relative tipologie di vino;

base dati alfanumerica a livello provinciale del catasto terreni (CD-ROM);

base dati alfanumerica a livello provinciale dello schedario viticolo (CD-ROM);

Verifica grafica dei vigneti

L'applicazione software consente alle Organizzazioni di effettuare la verifica delle superfici dichiarate attraverso i materiali fotocartografici del GIS AGEA. L'applicazione è una implementazione del programma «GIS 2000» che AGEA ha già distribuito alle OO.PP. per la verifica delle domande di aiuto PAC seminativi della campagna 2000.

Al fine di facilitare la consultazione delle basi dati fotocartografiche l'applicazione consente la ricerca e la visualizzazione delle particelle che presentano differenze tra il dato dichiarato e quello riscontrato dallo schedario viticolo. A tal proposito è stata realizzata un'apposita funzione di «import» che rende disponibili, in modo automatico, i dati relativi alle sole particelle discordanti risultanti dai controlli effettuati tramite l'applicazione «compilazione delle dichiarazioni». La medesima funzione consente successivamente la «restituzione» dei dati dall'applicazione attuale alla precedente.

L'installazione della applicazione richiede la disponibilità dei seguenti elementi:

applicazione software (versione 4.3.4) e relativo software di installazione (CD-ROM);

smart card per il controllo dell'accesso al programma e relativo lettore;

base dati grafica a livello provinciale contenente i tematismi «vigneto» (CD-ROM);

archivio duple a livello provinciale (CD-ROM).

Caricamento archivio «duple»

L'applicazione consente di rendere disponibili su hard-disk del PC tutte le duple di una provincia.

L'installazione della applicazione richiede la disponibilità dei seguenti elementi:

applicazione software (versione 2.1) e relativo software di installazione (CD-ROM).

ATTIVITÀ PRESSO LA SEDE
DELLE ORGANIZZAZIONI

La procedura di incontro con i produttori si struttura nelle seguenti principali fasi operative:

a) espletamento delle formalità di riconoscimento del socio;

b) acquisizione delle informazioni anagrafiche;

c) acquisizione delle informazioni catastali;

d) attribuzione delle informazioni agronomiche alle unità vitate;

e) registrazione delle informazioni relative agli albi DO e/o agli elenchi IGT;

f) compilazione dell'allegato di variazione «V1» (eventuale);

g) analisi e validazione tecnica delle consistenze aziendali;

h) stampa e predisposizione su supporto magnetico delle dichiarazioni conformi;

i) verifica delle dichiarazioni discordanti con i dati fotocartografici del GIS AGEA;

j) stampa e predisposizione su supporto magnetico delle dichiarazioni «conformi GIS»;

k) stampa e predisposizione su supporto magnetico delle dichiarazioni discordanti;

l) consegna dei dati agli sportelli AGEA-regione.

Si riporta di seguito un'analisi delle singole fasi operative.

a) Espletamento delle formalità di riconoscimento del socio.

Per tutti i produttori è prevista la riproduzione fotostatica (da allegare alla dichiarazione), da parte del funzionario dell'organizzazione, di un documento di riconoscimento valido.

In tale fase è cura del funzionario dell'organizzazione far compilare dal socio, l'apposito modello di delega necessario a farsi rappresentare presso lo sportello AGEA-regione (in allegato Mod. B1-A).

Il socio è inoltre tenuto a consegnare copia dei diritti di impianto in portafoglio alla data del 1° settembre 2000 (da allegare alla dichiarazione).

b) Acquisizione delle informazioni anagrafiche.

Si procede all'acquisizione delle informazioni anagrafiche previste dal quadro «A» della dichiarazione - dati identificativi dell'azienda - (cognome e nome o ragione sociale, partita IVA e/o codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio o sede legale, rappresentante legale). L'acquisizione delle informazioni viene semplificata dal recupero dei dati anagrafici dalla base dati storica delle aziende viticole accessibile attraverso la digitazione del codice fiscale completo.

c) Acquisizione delle informazioni catastali.

Tale fase prevede l'acquisizione delle informazioni catastali relative al quadro «B» della dichiarazione sulla base della documentazione fornita dal socio (certificati catastali, atti di successione, ecc.) ovvero previa ricerca sulla base dati del catasto terreni.

È da sottolineare che presso lo sportello deve essere portata esclusivamente copia della documentazione catastale necessaria per giustificare eventuali variazioni recenti. I certificati prodotti devono essere di recente emissione (sei mesi). Eventualmente saranno ritenuti validi anche documenti più vecchi accompagnati da autocertificazione attestante che non sono intervenute variazioni.

d) Attribuzione delle informazioni agronomiche ai vigneti rilevati.

Le informazioni agronomiche indicate dal socio vengono acquisite per completare i dati richiesti dal quadro «B» della dichiarazione. In particolare vengono acquisite le informazioni relative a:

tipo di conduzione;

sesto d'impianto/numero ceppi;

forma di allevamento;

anno di impianto;

presenza di irrigazione;

tipo di coltura;

destinazione produttiva;

superficie vitata;

codice del vitigno.

e) Registrazione delle informazioni relative agli albi DO e/o agli elenchi IGT.

Le aziende che intendono richiedere o confermare le proprie iscrizioni agli albi DO e agli elenchi IGT, devono compilare il quadro «C» della dichiarazione indicando per ciascuna unità vitata la superficie da iscrivere; per le iscrizioni pregresse deve essere indicata la matricola di iscrizione rilasciata dalla CC.I.AA.

f) Compilazione dell'allegato di variazione «V1».

La compilazione di questo quadro è riservata ai produttori che devono comunicare le variazioni intervenute alla propria consistenza aziendale nei periodi compresi rispettivamente tra il 1° settembre 1998 ed il 31 agosto 1999 e tra il 1° settembre 1999 ed il 31 agosto 2000.

Le variazioni da dichiarare riguardano:

nuove acquisizioni di superfici vitate (nuove superfici entrate in conduzione a qualsiasi titolo);

alienazione di superfici vitate a qualsiasi titolo (sono comprese anche le estirpazioni totali);

variazioni di dati catastali e/o agronomici e/o di superficie (alienazioni parziali).

In margine al modello deve essere indicata la campagna a cui si riferisce la variazione.

g) Analisi e validazione tecnica delle consistenze aziendali.

Al termine delle attività di acquisizione della totalità delle informazioni relative a ciascuna azienda, si procede all'analisi della consistenza dell'azienda stessa attraverso il confronto con i dati alfanumerici presenti nei data base disponibili. In particolare per ciascuna particella catastale si procede al controllo congiunto della congruenza, rispetto al catasto terreni ed allo schedario viticolo, delle superfici catastali e vitate dichiarate.

Per quanto riguarda gli esiti della validazione catastale la funzione evidenzia i seguenti casi con restituzione dei relativi codici:

particella riscontrata al catasto terreni con uguale superficie (codice 1-ok);

particella non riscontrata al catasto terreni (codice 2);

particella riscontrata al catasto terreni ma con superficie diversa (codice 3);

particella riscontrata ma con indicazione di una superficie vitata dichiarata maggiore di quella catastale (codice 4).

Per quanto riguarda gli esiti della validazione effettuata sulla base dei dati dello schedario viticolo, la funzione evidenzia i seguenti casi con restituzione dei relativi codici:

superficie vitata riscontrata a schedario viticolo entro la tolleranza del 5% - (codice 1-ok);

superficie vitata non riscontrata a schedario viticolo (codice 2);

superficie vitata maggiore di quella risultante a schedario viticolo - oltre la tolleranza del 5% - (codice 3);

In quest'ultimo caso (codice 3), qualora il produttore indichi sotto la propria responsabilità la presenza di aree di servizio annesse al vigneto, è possibile ripetere la validazione, aumentando la tolleranza di calcolo della superficie fino ad un valore massimo del 10,25%. In tal caso la funzione evidenzia i seguenti casi:

superficie vitata riscontrata a schedario viticolo entro la tolleranza compresa tra il 5% e il 10,25% - (codice 4);

superficie vitata maggiore di quella riscontrata a schedario viticolo - oltre la tolleranza ammessa del 10,25% - (codice 5).

Sulla base delle determinazioni in tal modo ottenute, le aziende vengono classificate in due gruppi:

aziende conformi: la dichiarazione può essere stampata su modulo tipografico, firmata dal dichiarante e rilasciata su supporto magnetico in via definitiva per essere inoltrata allo sportello AGEA-regione (codici di validazione catastale = 1 e codici di validazione schedario = 1 e 4);

aziende non conformi: la dichiarazione non può essere stampata; è necessario procedere alla verifica dei dati dichiarati attraverso l'analisi dei dati fotocartografici del GIS AGEA.

h) Stampa e predisposizione su supporto magnetico delle dichiarazioni conformi.

Le dichiarazioni relative alle aziende conformi vengono «rilasciate» e stampate, su modulo tipografico in triplice copia, fatte firmare ai dichiaranti e consegnate agli sportelli AGEA-regioni per la certificazione effettuata dal responsabile di sportello attraverso l'apposizione della propria firma e data di ricezione nell'apposito spazio in calce al modello. In fase di «rilascio» il programma in dotazione alle Organizzazioni produce un supporto magnetico (floppy disk o CD-ROM) contenente i dati delle dichiarazioni che sono state stampate e un elenco sintetico di tali dichiarazioni.

Ogni supporto magnetico dovrà essere univocamente identificato a cura dell'organizzazione attraverso l'apposizione di un'etichetta riportante le seguenti informazioni che verranno dedotte dal corrispondente elenco sintetico:

IDENTIFICATIVO ORGANIZZAZIONE	Vedi lista di consegna delle dich.
SIGLA PROVINCIALE	Vedi lista di consegna delle dich.
CODICE UFFICIO	Vedi lista di consegna delle dich.
DATA DI FORNITURA	Vedi lista di consegna delle dich.
NUMERO DI INVIO	Vedi lista di consegna delle dich.
CODICE FORNITURA	«530 A - Dichiarazioni di superfici vitate»
NUMERO DELLE DICHIARAZIONI	Numero delle dichiarazioni contenute nel dischetto

i) Verifica dei dati con il GIS AGEA.

Relativamente alle aziende non conformi risulta possibile procedere alla verifica delle informazioni discordanti con i materiali fotocartografici del GIS AGEA. A tale scopo le particelle con anomalie vengono memorizzate su un apposito file per essere verificate tramite l'applicazione software di verifica grafica dei vigneti (GIS 2000).

L'applicazione consente di effettuare la verifica grafica delle superfici vitate (poligonali vigneto) presenti nel GIS AGEA. In sintesi le operazioni da compiere sono:

identificazione dei limiti della particella catastale;

visualizzazione degli eventuali poligoni colturali già rilevati dallo schedario;

modifica dei vigneti preesistenti attraverso la variazione grafica dei poligoni presenti nel GIS ovvero l'inserimento di nuovi vigneti.

Al termine delle operazioni, le modifiche grafiche effettuate vengono memorizzate su supporto magnetico per essere successivamente consegnate, unitamente alle relative dichiarazioni, agli sportelli AGEA-regioni. Si evidenzia che le modifiche grafiche apportate rappresentano delle «proposte di variazione» e pertanto ai fini della loro integrazione nella banca dati del GIS, devono essere verificate e validate dai tecnici di sportello.

Le informazioni alfanumeriche relative alla superficie dei nuovi vigneti disegnati tramite sw GIS vengono utilizzate dal software di compilazione per un riciclo delle dichiarazioni non conformi; in particolare la funzione evidenzia i seguenti casi con restituzione dei relativi codici:

superficie vitata riscontrata a GIS entro la tolleranza del 5% - (codice 6);

superficie vitata maggiore di quella riscontrata con il GIS - oltre la tolleranza del 5% - (codice 7).

j) Stampa e predisposizione su supporto magnetico delle dichiarazioni conformi GIS.

Le dichiarazioni risultate conformi successivamente all'utilizzo del GIS (codice di validazione 6 eventualmente in associazione a particelle con codice 1-ok) vengono stampate su modulo tipografico, firmate dai produttori, memorizzate su supporto magnetico e rilasciate in via transitoria allo sportello AGEA-regione che provvede alla verifica e alla validazione delle «proposte di variazione». Allo scopo, devono essere conse-

gnate allo sportello anche tutte le variazioni grafiche apportate al GIS attraverso lo scarico dei dati su supporto magnetico.

La fornitura allo sportello AGEA-regione prevede anche la consegna di una stampa contenente l'elenco delle aziende rilasciate.

k) Stampa e predisposizione su supporto magnetico delle dichiarazioni anomale.

Le dichiarazioni che al termine delle attività sopra descritte presentano ancora anomalie, vengono stampate su carta bianca, firmate dal produttore per presa visione, memorizzate su supporto magnetico e consegnate allo sportello AGEA-regione che provvede alla risoluzione delle anomalie presenti e quindi alla stampa su modello tipografico.

Tali dichiarazioni, una volta stampate su modulo tipografico, dovranno essere restituite al delegato dell'organizzazione per la firma del conduttore e quindi restituire allo sportello.

l) Consegna dei dati agli sportelli AGEA-regione.

Periodicamente, e sulla base di un calendario di incontri concordato con il responsabile di sportello, viene effettuata la consegna da parte dei funzionari delle Organizzazioni delle dichiarazioni compilate. A tal fine le dichiarazioni dovranno essere confezionate in pacchi contenenti i modelli cartacei stampati unitamente al relativo supporto magnetico; ogni supporto magnetico viene accompagnato da un prospetto riepilogativo contenente la lista delle dichiarazioni scaricate.

2. ATTIVITÀ PRESSO LO SPORTELLO AGEA-REGIONE.

Le attività svolte presso gli sportelli AGEA-regione si articolano nelle seguenti principali fasi operative:

a) registrazione delle Organizzazioni e programmazione degli incontri;

b) consegna e verifica delle dichiarazioni conformi;

c) consegna e verifica delle dichiarazioni conformi GIS;

d) consegna e verifica delle dichiarazioni con anomalie.

a) Registrazione delle Organizzazioni e programmazione degli incontri.

I funzionari delle Organizzazioni vengono presentati dal funzionario regionale al responsabile dello sportello AGEA-regione e registrati sull'apposito verbale che riporta i nominativi dei funzionari delle Organizzazioni abilitati presso lo sportello (allegato A).

Viene altresì concordato un piano dei lavori (allegato B) ove si indicano le date in cui l'organizzazione agricola porterà allo sportello le dichiarazioni dei propri soci (tale piano di lavoro potrà essere modificato e le richiesta di modifica dovranno essere dirette al funzionario dell'amministrazione che di concerto con il responsabile dello sportello AGEA-regione verificherà le possibilità di cambiamento dei programmi).

Si sottolinea l'importanza di concordare con largo anticipo il piano dei lavori; ciò consente ai responsabili di sportello di poter ottimizzare nel tempo i carichi di lavoro e offre la possibilità alle Organizzazioni di poter accedere con certezza alle postazioni di lavoro nei tempi concordati. In tal modo, si incrementa la produttività delle postazioni di lavoro e si riserva la prassi degli appuntamenti a breve, stabiliti via via, alle aziende singole che vorranno accedere direttamente ai servizi offerti dagli sportelli.

Di volta in volta viene registrata l'effettiva presenza presso lo sportello dei funzionari delle Organizzazioni e vengono contabilizzati tutti i documenti presi in carico dallo sportello e quelli, eventualmente, riconsegnati (allegato C).

Si rammenta che, per ciascuna dichiarazione, i rappresentanti dei produttori devono essere muniti di:

delega firmata dal produttore (in allegato Mod. B1-A);

fotocopia di un documento di riconoscimento del medesimo;

fotocopia del tesserino fiscale del medesimo;

documentazione tecnica relativa alle aziende di loro rappresentanza al fine di agevolare le operazioni allo sportello AGEA-regione (tale documentazione, che verrà allegata alla copia riservata alla regione, viene lasciata allo sportello esclusivamente se necessaria a comprovare situazioni particolari quali, ad esempio, dati catastali che non è stato possibile validare mediante gli archivi forniti da AGEA);

b) Consegna e verifica delle dichiarazioni conformi.

Con riferimento a tale categoria di dichiarazioni (lettera «*h*» del precedente capitolo), tutti i materiali consegnati (supporto magnetico, elenco cartaceo delle dichiarazioni e modelli tipografici stampati e firmati) vengono verificati in termini quantitativi e di completezza.

Le operazioni a cui è tenuto il funzionario di sportello sono:

verificare la presenza del dischetto e della lista cartacea;

verificare che le dichiarazioni siano state firmate dall'agricoltore;

leggere il dischetto con l'apposita funzione che consente l'archiviazione del file su disco rigido e la stampa di una lista;

verificare tramite la lista che le dichiarazioni contenute nel dischetto siano le stesse di quelle in consegna;

firmare e datare per accettazione le dichiarazioni;

separare le tre copie stampate (eventuali documenti di corredo devono essere allegati alla copia per la regione);

inserire l'originale nella relativa busta con finestra;

costituire il pacco (massimo 50 dichiarazioni imbustate);

verificare e completare l'etichetta del supporto magnetico;

inserire nel pacco il supporto magnetico e la lista consegnata dall'organizzazione;

rilasciare all'organizzazione la copia della dichiarazione per il produttore (a questo punto firmata e datata) e una fotocopia firmata e datata della lista di accompagno.

c) Consegna e verifica delle dichiarazioni conformi GIS.

Con riferimento a tale categoria di dichiarazioni (lettera «*j*» del precedente capitolo), tutti i materiali consegnati (supporto magnetico delle dichiarazioni e dei tematismi, elenco delle dichiarazioni consegnate e modelli cartacei stampati e firmati) vengono sottoposti ad una prima verifica secondo le modalità sopra descritte.

Inoltre, per tali dichiarazioni si provvede al caricamento effettivo nella base dati dello sportello (dei dati alfanumerici e grafici) e all'analisi puntuale di quanto dichiarato.

Particolare attenzione viene posta nella verifica delle proposte di variazione grafica che hanno consentito la stampa della dichiarazione. Tutte le nuove poligonali vengono valutate e, qualora accettate, entrano a far parte della base grafica del GIS AGEA. Tali poligonali sono identificate dal codice dell'operatore dell'organizzazione agricola che le ha disegnate.

Il funzionario di sportello deve rifiutare le poligonali vigneto a cui non corrisponde sulla foto un impianto vitato. Parimenti verranno rifiutate le poligonali tracciate in modo non appropriato. Nei casi in cui il vigneto non sia chiaramente visibile sull'ortofoto, la poligonale verrà accettata e successivamente sottoposta ad accertamento in campo.

Qualora venga fatta una qualsiasi modifica ai dati dichiarati, anche solo alfanumerici, la dichiarazione stampata dovrà essere annullata e nuovamente stampata dallo sportello al termine della verifica. L'annullamento consiste nel barrare con penna indelebile il modulo cartaceo su cui verrà riportata la scritta «ANNULLATO».

d) Consegna e verifica delle dichiarazioni con anomalie.

Con riferimento a tale categoria di dichiarazioni (lettera «*k*» del precedente capitolo), tutti i materiali consegnati (supporto magnetico delle dichiarazioni, elenco delle dichiarazioni consegnate e stampa su carta bianca firmata dal dichiarante) vengono sottoposti ad una prima verifica.

Immediatamente dopo, le informazioni inserite vengono caricate in base dati e sottoposte all'intero processo di verifica con completamento dei dati mancanti e risoluzione delle anomalie che non hanno consentito la stampa presso l'organizzazione agricola.

Le fasi di lavorazione, pur partendo da una «precompilazione» effettuata dall'organizzazione, ricalcano quelle di una dichiarazione compilata *ex-novo*:

acquisizione delle informazioni anagrafiche;

acquisizione delle informazioni catastali;

analisi della situazione aziendale;

attribuzione delle informazioni agronomiche alle unità vitate;

registrazione delle informazioni relative agli albi DO e/o agli elenchi IGT;

compilazione dell'allegato di variazione «V1» (eventuale);

stampa della dichiarazione e degli eventuali allegati;

stampa delle porzioni di territorio (in formato A4) relative a taluni vigneti (eventuale).

L'analisi di queste fasi è già stata illustrata per le attività operate presso la sede dell'organizzazione. Presso lo sportello potranno essere risolte le situazioni più complesse che richiedono interpretazioni della situazione catastale o dello stesso tematismo vigneti.

Si evidenzia che a differenza di quanto avviene presso le Organizzazioni, le dichiarazioni possono essere stampate su modulo definitivo anche nel caso in cui al loro interno fossero presenti anomalie catastali o difformità con quanto rilevato dallo schedario viticolo. Tale situazioni particolari vengono opportunamente segnalate al dichiarante tramite la stampa di un «report anomalie» e successivamente sottoposte a verifica in loco.

Ulteriori anomalie potranno evidenziarsi in considerazione dell'accorpamento in un'unica base dati centrale dell'insieme dei dati contenuti nelle dichiarazioni compilate presso sportelli diversi (superi).

Le dichiarazioni devono essere firmate esclusivamente dai dichiaranti. Pertanto, in caso di rappresentanza per delega, l'organizzazione si fa carico di prendere in consegna le dichiarazioni compilate e stampate presso lo sportello AGEA-regione e riconsegnarle, in un momento successivo, firmate del dichiarante.

Roma, 5 marzo 2001

Il direttore area organismo pagatore
MIGLIORINI

Allegato A

AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Dichiarazione delle superfici vitate

VERBALE DI REGISTRAZIONE FUNZIONARI OOPP E/O ENTI ABILITATI

PREMESSO

che in base agli accordi intercorsi tra AGEA e l'Ente Regione, l' AGEA mette a disposizione il proprio personale per l'assistenza alla compilazione alla dichiarazione vitivinicola da parte dei produttori e che sulla base degli accordi tra l' AGEA e la Regione ____________________ viene predisposta la sede operativa della Provincia di:____________________

ufficio di: ____________________

A tal fine per tramite del Funzionario responsabile dell'Amministrazione ____________________

sig:____________________

nato il ___/___/___ documento ____________________

n°____________________ Responsabile dell'Ente Regionale per la Provincia di: ____________________

ufficio di ____________________ per l'attività di Compilazione Assistita delle Dichiarazioni delle Superfici Vitate,

viene riconosciuto e registrato come abilitato a presenziare alle operazioni in oggetto e a mantenere i rapporti con il responsabile della Pubblica Amministrazione il seguente Funzionario del seguente Organismo di Rappresentanza:

Organismo: ____________________

Ufficio di: ____________________ indirizzo:____________________ telefono: ____________________

Nella persona del Sig/Sig.ra:____________________

tipo documento____________________ n°: ____________________

Firma leggibile:____________________

NOTE ED OSSERVAZIONI :

____

____

____

____

____

____

Fatto a ____________________ Regione ____________________il ___/___/___

Per l' AGEA (firma leggibile) ____________________

Per l'Amministrazione regionale (firma leggibile) ____________________

Dichiarazioni superfici vitate **Piano dei lavori** Allegato B

Regione:
Provincia
Ufficio di:

Data:

Organizzazione	mese:				mese:				mese:				mese:				mese:			

Per l'AGEA (nominativo)
nominativo: Firma leggibile

Per l'Amministrazione regionale Ufficio di:
nominativo: Firma leggibile

Per l'Organizzazione: Ufficio di:
nominativo: Firma leggibile

Per l'Organizzazione: Ufficio di:
nominativo: Firma leggibile

Per l'Organizzazione: Ufficio di:
nominativo: Firma leggibile

Per l'Organizzazione: Ufficio di:
nominativo: Firma leggibile

Per l'Organizzazione: Ufficio di:
nominativo: Firma leggibile

Il presente piano di lavoro andrà redatto considerando il dimensionamento della sede, il numero di pratiche lavorabili
Va espresso in numero di pratiche per settimana negli appositi campi.
Il flusso delle pratiche da trattare andrà ottimizzato fin dai primi giorni di apertura considerando un periodo di avviamento di 1-2 settimane per ufficio.
Richieste di modifica al presente piano andranno rappresentate al funzionario dell'Amministrazione regionale responsabile.

Allegato C

VERBALE DI CONSEGNA/RICEZIONE

In data odierna presso lo sportello di ______________________________ vengono consegnati i seguenti materiali:

In entrata allo sportello:

	N°
Stampate su modulistica definitiva e già firmate dal produttore	
Numero di dischetti contenenti le dichiarazioni stampate e firmate	
Stampate su modulistica definitiva a seguito dell'utilizzo del GIS e già firmate dal produttore	
Numero di dischetti contenenti le dichiarazioni stampate con l'utilizzo del GIS	
Stampate su carta bianca per verifica grafica	
Numero di dischetti contenenti le dichiarazioni precompilate da verificare	
Stampate su carta bianca con le correzioni effettuate dal produttore	

In uscita dallo sportello:

	N°
Stampate su modulistica definitiva da far firmare al produttore	
Stampate su carta bianca per riscontro del produttore	
Schede di riepilogo aziendale	
Stampa della "mappetta"	
Stampate su modulistica definitiva con utilizzo GIS ma annullate dallo sportello	

NOTE ED OSSERVAZIONI :

____

____

____

____

____

Fatto a ____________________ il ____/____/____

Per l'AGEA (firma leggibile) ______________________________

Produttore singolo / Incaricato OO.AA. (firma leggibile ed estremi dell'OO.AA)

____

____

Mod B1-A

ATTO DI DELEGA

Il sottoscritto ______________________________ nato/a ______________________

il______________ e residente in ____

Via /piazza____

dichiara, **anche ai sensi e per gli effetti della legge 675/96**, di aver delegato la sotto indicata

OO.PP. / CANTINA SOCIALE

____ a

- Trasmettere , per mio conto all'Agea e/o agli Uffici della Pubblica Amministrazione Nazionale e Regionale la **dichiarazione delle superfici vitate** (comprensiva di iscrizione all'Albo dei Vigneti D.O. e all'elenco delle Vigne IGT) e ogni altro documento ed informazione necessari al fine della costituzione dello Schedario Viticolo Nazionale;

- Detenere, anche per un periodo superiore alla consegna delle domande, la documentazione presentata o copia di essa;

- Ricevere per mio conto, dall'AGEA o dagli uffici preposti della Pubblica Amministrazione Nazionale e Regionale, documenti e dati, anche storici (su supporto cartaceo, magnetico o per via telematica) inerenti le informazioni relative agli Schedari e ad altri archivi del Sistema integrato di Controllo necessari per:
  - ricevere informazioni sull'iter della dichiarazione in oggetto;
  - correggere le eventuali anomalie presenti nelle stesse;
  - verificare l'effettivo aggiornamento di tali informazioni presso banche dati, archivi e Schedari della Pubblica Amministrazione, fino a conclusione dell'iter suddetto.

La presente delega non conferisce il diritto alla firma della dichiarazione.

Data ___/___/____

Firma del titolare della dichiarazione

____

NB: Il delegato deve presentarsi munito del presente atto di delega (Mod. B1-A), firmato dal titolare della dichiarazione e di un valido documento di riconoscimento, (in originale o fotocopia integrale dello stesso) **del titolare della dichiarazione**.

01A2716

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti 6 marzo 2001, sono stati disposti la cessazione degli effetti del trasferimento del notaio Ceccherini Beatrice alla sede di Castelnuovo Berardenga, distretto notarile di Siena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 2000 e il ripristino del medesimo nell'esercizio delle funzioni nella sede di Grosseto.

Nonché il trasferimento di Cocchia Antonella, notaio residente nel comune di Piombino, distretto notarile di Livorno, trasferita nel comune di Castelnuovo Berardenga, distretto notarile di Siena,a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

01A2938

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 16 marzo 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8947
Yen giapponese	109,85
Corona danese	7,4649
Lira Sterlina	0,62510
Corona svedese	9,1450
Franco svizzero	1,5367
Corona islandese	79,04
Corona norvegese	8,1695
Lev bulgaro	1,9485
Lira cipriota	0,57874
Corona ceca	34,516
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,51
Litas lituano	3,5795
Lat lettone	0,5621
Lira maltese	0,4034
Zloty polacco	3,6982
Leu romeno	24420
Tallero sloveno	216,1492
Corona slovacca	43,713
Lira turca	906667
Dollaro australiano	1,8112
Dollaro canadese	1,4008
Dollaro di Hong Kong	6,9779
Dollaro neozelandese	2,1782
Dollaro di Singapore	1,5896
Won sudcoreano	1154,16
Rand sudafricano	7,0617

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A3169

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto dell'Istituto italiano dei Castelli in Roma

Con decreto ministeriale 21 dicembre 2000 del Ministro per i beni e le attività culturali è stato approvato, ai sensi dell'art. 16 del codice civile, al nuovo testo di statuto dell'Istituto italiano dei Castelli, con sede in Roma.

01A2842

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sospensione alla società «Centro padano interscambio merci - Ce.Pi.M. S.p.a.», in Fontevivo, dell'autorizzazione all'attività di magazzino generale.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 2001 alla società «Centro padano interscambio merci - Ce.Pi.M. S.p.a.», con sede in Fontevivo (Parma) - località Bianconese piazza Europa, 1 è sospesa, fino al 15 novembre 2001, l'autorizzazione all'attività di magazzino generale ivi esercitata.

01A2843

Nomina del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Intertrust S.r.l., in Milano.

Con decreto del 26 febbraio 2001, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Intertrust S.r.l., in Milano, con un Comitato di sorveglianza composto dalle signore: Enrica Col, nata a Roma il 4 febbraio 1954, funzionaria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperta, con funzioni di presidente; Maria Servelloni, nata a Roma il 25 marzo 1955, funzionaria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperta; e Giuseppina Lingetti, nata a Roma il 2 giugno 1957, funzionaria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperta.

01A2940

Deposito del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della società Margest Fiduciaria S.p.a. in l.c.a., in Torino.

Si comunica che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha autorizzato in data 29 gennaio 2001 il commissario liquidatore, dott. Alfredo Scalfati, al deposito presso la cancelleria fallimentare del tribunale di Torino, del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della società Margest Fiduciaria S.p.a. in l.c.a., avente sede legale in Torino, costituita in data 7 gennaio 1987 con atto notaio Corigliano in Roma n. repertorio 006556, con la denominazione di Sarogest Fiduciaria S.p.a., iscritta nel registro delle imprese di Roma al n. 1864/87 ed avente codice fiscale e partita IVA n. 0782160585 e successivamente trasformatasi in Margest Fiduciaria S.p.a. e trasferitasi a Torino ed iscritta al registro delle imprese di Torino al n. 403/1991.

01A3007

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 28 febbraio 2001, è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Joensuun Lyseon Lukio di Joensuu (Finlandia).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinata allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

01A2939

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Yeleen cooperativa di solidarietà internazionale - soc. coop. a r.l.», e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 582 dd. 27 febbraio 2001, la Giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2544 c.c., la «Yeleen cooperativa di solidarietà internazionale soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 6 luglio 1991, per rogito notaio dott. Giuseppe Sardelli di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Polverino, con studio in Gorizia, via Nizza, 1.

01A3008

COMUNE DI CALVISANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Calvisano (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione n. 8 del 9 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001 riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

di incrementare l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2001, di 0,2 punti percentuali, portandola ad un totale di 0,4 punti percentuali.

01A2949

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Casal di Principe (provincia di Caserta) ha adottato, la seguente deliberazione n. 32 del 27 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

ha determinato l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 1, comma terzo, del decreto legislativo n. 360/1998, nella seguente misura di 0,5 punti percentuali.

01A2950

COMUNE DI CASTELBELLINO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Castelbellino (provincia di Ancona) ha adottato, la seguente deliberazione n. 25 del 7 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

di riconfermare in 0,2 punti percentuali l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare nell'anno 2001.

01A2951

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Cingia de' Botti (provincia di Cremona) ha adottato, la seguente deliberazione n. 14 del 13 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

di confermare in 0,2 punti percentuali l'aliquota «opzionale» dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per nell'anno 2001.

01A2952

COMUNE DI CORNUDA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Cornuda (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione n. 22 del 1º febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di applicare, per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno 2001, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di 0,4 punti percentuali in quanto si stima che il fabbisogno di entrata sia sufficiente a salvaguardare gli equilibri del bilancio di previsione 2001.

01A2953

COMUNE DI CREVACUORE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Crevacuore (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione n. 4 del 25 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare in 0,4 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2001.

01A2954

COMUNE DI GALLIAVOLA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Galliavola (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare, per l'anno 2001, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,2%.

01A2955

COMUNE DI MONTAQUILA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Montaquila (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione n. 22 dell'8 febbraio 2001, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire, ai sensi del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 nella misura dello 0,5% l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001.

01A2956

COMUNE DI PESSINA CREMONESE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Pessina Cremonese (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione n. 12 del 12 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Ha stabilito di applicare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001 nella misura di 0,2 punti percentuali, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360/1998.

01A2957

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Roccella Valdemone (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione n. 4 del 19 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale dello 0,1 per cento per l'anno 2001, dando atto contemporaneamente che la stessa per effetto di ciò viene determinata nella misura totale dello 0,5 per cento.

01A2958

COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Pietro di Cadore (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione n. 13 del 24 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di aumentare per l'anno 2001 l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2 per cento portandola allo 0,4 per cento.

01A2959

COMUNE DI TALAMONA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Talamona (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione n. 10 del 9 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare con effetto dal 1° gennaio 2001 in 0,2 punti percentuali l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

01A2960

COMUNE DI ZERI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Zeri (provincia di Massa Carrara) ha adottato la seguente deliberazione n. 11 del 15 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Ha adottato in data 15 febbraio 2001 l'addizionale IRPEF per l'anno 2001 nella misura dello 0,4%.

01A2961

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo quadro per la modifica dei contratti collettivi nazionali dei quadri del 2 giugno 1998 e del 9 agosto 2000, relativi alla definizione dei comparti di contrattazione.

A seguito del parere favorevole espresso in data 18 gennaio 2001, dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore sul testo dell'accordo relativo al contratto collettivo nazionale dei quadri per la modifica del contratto collettivo nazionale dei quadri del 2 giugno 1998 e del 9 agosto 2000, relativi alla definizione dei comparti di contrattazione, nonché della certificazione della Corte dei conti in data 20 febbraio 2001 sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 6 marzo 2001 alle ore 15,30 ha avuto luogo l'incontro tra:

l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni nella persona del presidente facente funzioni avvocato Guido Fantoni e le seguenti confederazioni sindacali CISL; CGIL; UIL; CONFSAL; CISAL; RDB CUB.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo quadro per la modifica dei contratto collettivo nazionale dei quadro del 2 giugno 1998 e del 9 agosto 2000, relativi alla definizione dei comparti di contrattazione.

Art. 1.
Campo di applicazione e finalità

1. Il presente contratto ha la finalità di apportare alcune modifiche ai Contratti collettivi quadro per la definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulati il 2 giugno 1998 ed il 9 agosto 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999 n. 508, con il quale è stata prevista la costituzione di un apposito comparto per il personale dipendente dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati cui è affidata l'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Art. 2.
Modifica dei comparti di contrattazione collettiva

1. Al comma 1 dell'art. 2 del contratto collettivo nazionale dei quadro del 2 giugno 1998, è aggiunta la seguente lettera:

M) Comparto del personale dipendente dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati.

Art. 3.
Comparto del personale dipendente dalle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale

1. Dopo l'art. 10-*ter* del contratto collettivo nazionale dei quadro del 2 giugno 1998, come modificato ed integrato dal contratto collettivo nazionale dei quadro del 9 agosto 2000 è aggiunto il seguente art. 10-*quater*: «Art. 10 quater: «Comparto del personale dipendente dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati.».

Art. 4.
Norma generale

1. La contrattazione collettiva nel comparto di cui all'art. 2 avrà decorrenza con l'avvio del prossimo quadriennio 2002-2005.

2. Nel contratto collettivo di comparto saranno individuate due distinte sezioni relative, rispettivamente, al personale docente e non docente.

Dichiarazione congiunta n. 1:

con riferimento all'art. 4, le parti ritengono che sarà compito del contratto collettivo nazionale di comparto definire la disciplina del rapporto di lavoro dei direttori delle istituzioni di cui all'art. 3 del presente contratto.

Dichiarazione congiunta n. 2:

Le parti, dopo ampio dibattito, pur prendendo atto dell'intervenuto parere dell'organismo di coordinamento intersettoriale trasmesso all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni in data 16 dicembre 1999, sullo spostamento del CISAM dal comparto degli enti di ricerca e sperimentazione al comparto ministeri, convengono sulla opportunità che la materia venga esaminata nel contesto generale di revisione dei comparti che precederà la stagione contrattuale 2002-2005, limitandosi le parti medesime - in questo contesto - a prendere atto solo delle modifiche operate nei comparti da previsioni di legge, la cui attuazione è necessitata per l'obbligo dell'individuazione (che non sarebbe altrimenti possibile in modo tempestivo) dei soggetti da ammettere alle trattative nazionali nel quadriennio citato.

01A2966

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare 16 gennaio 2001, n. 1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Nucleo per la valutazione delle norme e delle procedure - recante: «Guida alla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)». (Circolare pubblicata nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001).

Nell'indicazione dell'Autorità emanante la circolare sopra citata, pubblicata nel supplemento ordinario sopra indicato, sia nell'annuncio relativo al supplemento medesimo effettuato nel «Sommario», alla pag. 4 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001, sia nel frontespizio alla pag. 1, che nel sommario alla pag. 3 ed in testa all'atto riportato alla successiva pag. 5 del suddetto supplemento ordinario n. 46, dove è scritto: «Presidenza del Consiglio dei Ministri - Nucleo per la *valutazione* delle norme e delle procedure», leggasi: «Presidenza del Consiglio dei Ministri - Nucleo per la *semplificazione* delle norme e delle procedure».

Di conseguenza il frontespizio del supplemento ordinario sopra indicato deve intendersi pubblicato nel modo seguente:

«PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI»
NUCLEO PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME E DELLE PROCEDURE

CIRCOLARE 16 gennaio 2001, n. **1.**
Guida alla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).»

01A3003

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651065/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77